# Comune di Perosa Argentina

## REGOLAMENTO PER LE AGEVOLAZIONI SU TRIBUTI LOCALI PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.  del

**INDICE**

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Riferimenti normativi

Art. 3 Agevolazioni

Art. 4 Soggetti beneficiari

Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni

Art. 6 Iniziative ammissibili e settori di intervento

Art. 7 Procedure

Art. 8 Ulteriori condizioni

Art. 9 Revoche

Art. 10 Entrata in vigore del regolamento-norme transitorie e finali

## Articolo 1

## OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al successivo articolo 5 che procedono alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi o all'ampliamento di esercizi commerciali gia' esistenti, situati nel territorio di Perosa Argentina.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al presente regolamento i subentri a qualunque titolo ad attività già in essere.
3. Sono altresì escluse le aperture di nuove attività, seguite a cessione, da parte del medesimo soggetto, o comunque di gruppi societari direttamente e/o indirettamente riconducibili al medesimo.
4. Sono altresì escluse le attività date in concessione da parte dell'ente.

## Articolo 2

## RIFERIMENTI NORMATIVI

In esecuzione:

- alla legge n. 147 del 27.12.2013 (legge finanziaria 2014) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), art. 1 comma 660 secondo il quale "*il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art 52 del citato d.lgs n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso*";
- al decreto crescita (DL 34 del 30.4.2019) come convertito dalla legge 28.6.2019 n. 58 all'art. 30-ter rubricato "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi". (1)

## Articolo 3

## AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi, come di seguito specificato,

[1] Le disposizioni richiamate non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

per un periodo di quattro anni dall'inizio dell'attività (per l'anno nel quale avviene l'apertura e per i tre anni successivi);

2. La quantificazione del contributo è definita nell'anno successivo a quello nel quale avviene l'apertura degli esercizi ed è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali dovuti (integralmente e regolarmente pagati nell'anno precedente) fino ad un massimo di euro 1.500,00.
3. Le agevolazioni decorrono comunque successivamente all'effettivo inizio dell'attività, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
4. Annualmente, nell'ambito della funzione relativa allo sviluppo economico, viene previsto, nell'ambito del bilancio comunale, come intervento di trasferimento, l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione occupazionale che il responsabile del servizio tributi provvederà a ripartire ai richiedenti l'agevolazione. Per la suddetta finalità, il comune di Perosa Argentina istituisce sul proprio bilancio un apposito fondo, che sarà finanziato dal Ministero dell'Interno[2]. Nelle more del finanziamento statale, il Comune provvede con propri fondi ai sensi del presente articolo.

## Articolo 4
## SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni sui tributi comunali previste dal presente regolamento i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 1 dell'art 5 del presente regolamento che procedono alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi o all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti.

## Articolo 5
## REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONI

1. Possono presentare domanda di agevolazione i soggetti individuati nel precedente articolo, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

[2] Il fondo del Ministero stando a quanto stabilito nella legge di conversione del DL 34/19 n. 58/19 è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 in avanti, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto crescita (dlgs 34/19). Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

a) Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, ad eccezione delle ditte individuali non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale ed operativa nel Comune di Perosa Argentina;

b) Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

c) Non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

d) Sono esclusi dalle agevolazioni:

- Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o impresa in genere, hanno, al momento della richiesta del contributo, contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Perosa Argentina e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi, tasse per sanzioni CDS ed Extra CDS o altre entrate comunali, salvo che non abbia sanato la propria situazione mediante ravvedimento operoso, entro la data di richiesta del contributo.
- I soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi o contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contabile (DURC).

## Articolo 6
## INIZIATIVE AMMISSIBILI E SETTORI DI INTERVENTO

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, sono ammissibili le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati a tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'art. 4 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

2. Non sono ammissibili attività imprenditoriali e professionali riguardanti il “compro oro”, “sale giochi”, “sale scommesse”, locali con” slot machine”, “sexy shop”, “money- transfer”, “grandi strutture di vendita”, ovvero chi apra un esercizio di rivendita di cannabis.

## Articolo 7
## PROCEDURE

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare al Comune di Perosa Argentina, nel quale è situato l’esercizio, entro 60 giorni dall’avvio della attività, apposita istanza di erogazione del contributo redatta su apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell’attività. I contributi sono concessi, nell’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.
3. Il soggetto richiedente deve essere in linea con quanto disposto dall’art. 5 del presente regolamento.
4. L’importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell’ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
5. L’erogazione dell’agevolazione annua spettante verrà effettuata entro il 31 Luglio dell’anno successivo a quello di riferimento.

## Articolo 8
## ULTERIORI CONDIZIONI

1. I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime del *DE MINIMIS* di cui al regolamento della Comunità Europea e, pertanto, per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni eventualmente godute dal beneficiario. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.
2. Parimenti non sono cumulabili ad altri simili e similari contributi concessi da questo

Ente per l'imprenditoria.

## Articolo 9
## REVOCHE

1. Il Responsabile del Servizio Tributi procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa, effettuato a cura del competente Servizio Tributi e dietro segnalazione dello stesso.
2. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali contributi concessi e delle spese consequenziali, qualora dovessero mancare i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

## Articolo 10
## ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO- NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge, dei regolamenti statali, dello statuto, dei regolamenti comunali.
2. L'efficacia del Regolamento decorre decorsi 15 giorni dalla seconda pubblicazione del provvedimento deliberativo che lo approva all'Albo pretorio. (v. art. 10 preleggi, e TAR Lazio II-ter, sent. 11 marzo 2020, n. 3179);